

“Terre e rocce da scavo: caratterizzazione, gestione e riutilizzo”

ANCE Chieti – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti

(Chieti, sala Auditorium museo universitario, 4 luglio 2013)

D.M. 161/2012: IL RUOLO DEL SISTEMA AGENZIALE

S. Ronconi, ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di L'Aquila – Componente Gruppo di lavoro interagenziale “Terre e rocce da scavo”

Rif.: s.ronconi@artaabruzzo.it

0. Introduzione

Il D.M. 161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, costituito da 16 articoli e 9 allegati, stabilisce i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali da scavo siano considerati *sottoprodotti* e non *rifiuti* ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 2). In particolare è sottoprodotto il materiale da scavo che risponde ai requisiti dell'art. 4 comma 1 del decreto. La sussistenza delle condizioni è comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo (PU).

Il Decreto attribuisce un ruolo specifico alle Agenzie di Protezione dell'Ambiente. I recenti dispositivi normativi (decreto legge 69/2013 e legge 71/2013) non hanno modificato gli articoli del D.M. 161/12 che definiscono i compiti delle Agenzie; è variato tuttavia il campo di applicazione del decreto stesso (terre e rocce da scavo provenienti da attività o opere sottoposte a procedimenti di VIA o AIA). Alle Agenzie è demandato l'esercizio delle attività di cui all'art. 5 (accertamenti propedeutici all'approvazione del PU da parte dell'Autorità competente) nonché di quelle di controllo ed ispezione di cui all'art.14 effettuate secondo quanto previsto dall'allegato 8, parte B.

1. Accertamenti propedeutici all'approvazione del Piano di Utilizzo (art. 5)

Relativamente alle attività di cui all'art.5, si evidenzia che:

- *quelle del comma 3 sono effettuate dalle ARPA/APPA solo a seguito di specifica richiesta da parte dell'Autorità competente.* Quest'ultima infatti (nel caso in cui sia stato dimostrato, da parte del proponente, che, per il materiale da scavo, le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 non superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione) *ha “la facoltà” di chiedere all'ARPA o APPA, con provvedimento motivato secondo i criteri del comma 10 (con riferimento, cioè, alla tipologia di area in cui viene realizzata l'opera e all'eventuale conoscenza di pregressi interventi antropici non sufficientemente indagati nell'area di intervento), entro 30 giorni dalla presentazione del PU o dell'eventuale integrazione allo stesso, la verifica della sussistenza dei requisiti di qualità ambientale di cui all'art. 4 comma 1 lettera d).* Tali requisiti sono indicati nell'allegato 4. In tal caso l'ARPA o l'APPA *può* chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio, accerta entro 45 giorni la sussistenza dei requisiti di cui sopra, comunicando gli esiti all'autorità competente. L'Autorità competente, entro novanta giorni dalla presentazione del PU o delle eventuali integrazioni, approva il PU o lo rigetta (in caso di diniego è fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un nuovo PU; decorso il sopra menzionato termine di novanta giorni dalla presentazione del PU o delle integrazioni, il proponente gestisce il materiale da scavo nel rispetto del PU).
- *quelle del comma 4 sono eseguite direttamente dalle ARPA/APPA e si riferiscono al caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, nel materiale da scavo, per fenomeni naturali, le concentrazioni degli elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4*

superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. In tale circostanza è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali elementi e composti vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i parametri superati. Il proponente infatti, in fase di predisposizione del Piano di Utilizzo, segnala il superamento all'Autorità competente, presentando un *piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano è eseguito in contraddittorio con l'ARPA o l'APPA competente per territorio*. Sulla base dei valori di fondo definiti nel piano di accertamento, il proponente presenta il PU secondo quanto indicato dal comma 3. In tal caso l'utilizzo del materiale da scavo sarà consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione. Nell'ipotesi di utilizzo in sito diverso rispetto a quello di produzione ciò dovrà accadere in un ambito territoriale con fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. I criteri e le modalità di campionamento ed analisi per l'accertamento dei valori di fondo naturale non sono però chiariti nel decreto. Un utile riferimento tecnico può essere rappresentato dal documento APAT prot. n. 18744 del 28 giugno 2006, scaricabile dal sito internet di ISPRA, avente ad oggetto *"Protocollo operativo per la determinazione dei valori di fondo di metalli/metalloidi nei suoli dei siti d'interesse nazionale"*.

- *quelle del comma 5 sono eseguite direttamente dalle ARPA/APPA e si riferiscono al caso in cui il sito di produzione interessi un sito oggetto di interventi di bonifica rientranti nel campo di applicazione del titolo V parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero di ripristino ambientale rientranti nel campo di applicazione del titolo II, parte sesta, del decreto legislativo medesimo. Previa richiesta del proponente, i requisiti di cui all'articolo 4 comma 1, lettera d) sono individuati dall'ARPA o APPA competente per territorio. L'ARPA o APPA, entro 60 giorni dalla data della richiesta, comunica al proponente se per i materiali da scavo, ivi compresi i materiali da riporto, i valori riscontrati per tutti gli elementi e i composti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V parte quarta del D.lgs 152/2006 e s.m.i., non superano le CSC di cui alle colonne A e B della medesima tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione urbanistica d'uso del sito di destinazione indicata nel PU. In caso di esito positivo, il proponente può presentare il PU secondo quanto indicato al comma 3. Il sistema ARPA/APPA quindi ha il compito di svolgere l'intera caratterizzazione sul materiale da scavo. L'ISPRA, con nota prot. n. 5390 del 5/2/2013, ha comunicato al Ministero, per le opportune valutazioni, una serie di difficoltà interpretative e applicative del D.M. 161/2012 alle terre e rocce da scavo provenienti dai siti contaminati, indicando alcune posizioni condivise dalle Agenzie Regionali:*
 - a) la caratterizzazione delle terre e rocce nell'ambito di applicazione del D.M. 161/2012 e la valutazione del PU da parte dell'Autorità competente sono svincolate dal procedimento di bonifica e quindi non sottoposte all'approvazione da parte della Conferenza di Servizi;
 - b) per il riutilizzo al di fuori del sito di produzione si devono verificare le seguenti condizioni: le terre e rocce rispettano le CSC con riferimento al sito sia di produzione che di destinazione ed, in particolare, provengono da sub-aree non contaminate o sottoposte a procedure di bonifica per fasi concluse come previsto dall'art.40 comma 5 della legge 22 dicembre 2011; le terre e rocce da scavo sono riferibili alla realizzazione di un'opera; le terre e rocce sono interamente riutilizzate secondo quanto previsto dal PU approvato dall'Autorità competente; in presenza di riporti, il materiale di origine antropica (da caratterizzarsi secondo le metodiche specifiche dei rifiuti) non supera il 20% in massa; l'utilizzo delle terre e rocce non pone rischi in termini di contaminazione delle acque sotterranee (utilizzo del test di cessione di cui alla norma UNI 10802 e confronto con i limiti del D.M. 5/2/98).

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 5 l'ARPA o l'APPA è coinvolta anche in fase di redazione del PU da parte del proponente per concordare preventivamente le modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualora, come trattamento di normale pratica industriale ai sensi dell'allegato 3, si intenda ricorrere ad operazioni di stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità.



2. Attività di controllo e ispezione (art. 14)

Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le ARPA/APPa attuano, direttamente sul sito di destinazione e secondo quanto previsto dall'allegato 8 parte B, due fattispecie di verifiche:

- quelle necessarie, mediante ispezioni, controlli e prelievi, ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel PU;
- quelle necessarie, mediante ispezioni, controlli e prelievi, ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella *dichiarazione di cui all'art. 6 "Situazioni di emergenza"*. In deroga all'art. 5, in situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 (per l'applicazione, cioè del regime dei sottoprodotti alle terre e rocce da scavo), è attestata all'Autorità competente mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, resa nella forma dell'allegato 7. Dalla data della predetta dichiarazione il materiale da scavo può essere gestito nel rispetto di quanto dichiarato. Entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione deve comunque presentare il PU secondo le modalità previste dall'art.5. E' facoltà dell'autorità competente eseguire controlli e richiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata (art.6 comma 2).

Le attività di campionamento per i controlli e le ispezioni della corretta attuazione del PU sono eseguiti dall'ARPA o APPA territorialmente competente e in contraddittorio direttamente sull'area di destinazione finale del materiale da scavo. Le verifiche possono essere eseguite sia a completamento che durante la posa in opera del materiale. I criteri e le modalità di campionamento e analisi sono indicate nell'allegato 8 Parte B.

3. Copertura dei costi sostenuti dal Sistema Agenziale

Le attività dell'art.5 sono a carattere oneroso a carico del proponente. Gli introiti derivanti dall'espletamento di tali attività da parte dell'ARPA o delle APPA sono accantonati in apposito capitolo di entrata. Detti fondi sono utilizzati per acquisire risorse umane e strumentali finalizzate all'esercizio di dette attività e di quelle di controllo di cui all'art.14 (art. 15 comma 2).

L'ISPRA, ai sensi dell'art. 4 comma 3, con la collaborazione di un GdL interagenziale, ha predisposto un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sostenuti dall'ARPA o APPA territorialmente competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di materiale da scavo. Tale tariffario è stato approvato dal Consiglio Federale delle Agenzie in data 14.5.2013. Si è in attesa che il Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare adotti, con proprio decreto, il tariffario nazionale e definisca le modalità di stipula di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di progettazione e il relativo Piano di utilizzo non vadano a buon fine. Nelle more di approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA/APPa territorialmente competenti.

4. Gestione dei dati (art. 13)

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale, ogni Autorità competente comunica i pareri in merito ai piani di utilizzo all'ISPRA per consentire l'aggiornamento della cartografia relativa ai vari punti di campionatura eseguiti, cui va associato un archivio dei valori delle concentrazioni di inquinanti riscontrati nelle verifiche pervenute. L'ISPRA, ai sensi dell'art.13 comma 2, ha predisposto e pubblicato sul proprio sito web un disciplinare relativo alle informazioni da trasmettere, agli standard da utilizzare e alle relative modalità di trasmissione. Tale disciplinare è consultabile all'indirizzo web www.terreroce.isprambiente.it.

